



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

18 gennaio 2019

N° 3 / CD

OGGETTO:

Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica", II Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela – Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006.

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemiladiciannove, il giorno **diciotto** del mese di **gennaio**, alle ore 12.00, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott.ssa Alessia Trombino, e con l'intervento dei Signori:

Dott. Maurizio Maria Siragusa

- Componente

Assiste il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Minaldi

OMISSIS

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO:

CHE con provvedimento in data 11 aprile 2014 questo Consorzio – a seguito di gara pubblica di rilevanza comunitaria – aggiudicava all'Associazione Temporanea di Imprese composta dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (di seguito, per brevità: Condotte) nella qualità di capogruppo mandataria e Cosedil S.p.A., nella qualità di mandante, i lavori di esecuzione delle opere e le forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica", Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela, per un importo al netto del ribasso d'asta di euro 215.660.900,97, comprensivo degli oneri della sicurezza per un importo di euro 7.826.110,67;

CHE in data 4/6/2014 i lavori venivano formalmente consegnati in via d'urgenza;

CHE in data 17/4/2014 veniva stipulato il contratto di appalto;

CHE, per l'esecuzione unitaria dei lavori, le imprese come sopra riunite in Associazione Temporanea costituivano, ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 207/2010, la società consortile operativa CO.SI.GE. s.c. a r.l. (di seguito per brevità Cosige);

CHE per effetto di una serie di circostanze impeditive, rallentamenti, sospensioni, maggiori oneri sostenuti e altre contestazioni emerse nel corso dei lavori, l'A.T.I. appaltatrice iscriveva nel registro di contabilità dell'appalto, sino allo stato di avanzamento lavori (SAL) n° 6, concernente i lavori eseguiti a tutto il 9/4/2016, n° 56 riserve (delle quali la n° 34 è stata rinunciata) per un importo complessivo delle richieste economiche pari ad euro 157.372.927,88;

CHE l'importo delle riserve iscritte in contabilità superava la soglia percentuale prevista dalla legge per l'attivazione del procedimento di accordo bonario disciplinato dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, per cui il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con nota 2/8/2016 prot. n° 19150, aderiva alla richiesta di attivazione del procedimento, presentata dall'A.T.I. appaltatrice con nota 19/5/2016 prot. n° 5163, disponendo la costituzione della commissione prevista dalla legge per la formulazione della proposta di accordo bonario; costituzione avvenuta in data 2/1/2017;

CHE la costituita Commissione, in data 26/4/2017, completava la propria attività rimettendo al RUP e all'A.T.I. appaltatrice la proposta motivata di accordo bonario per la definizione transattiva delle menzionate riserve iscritte sino alla data di riferimento del SAL n° 6 (9 aprile 2016), con la quale, pur riconoscendo in linea generale la fondatezza di alcune riserve concernenti i ritardi nell'esecuzione dei lavori, liquidava solo in parte i relativi risarcimenti da definire in via transattiva, assumendo, tra l'altro, la mancanza di idonea documentazione ai fini dell'esame di alcune voci, per un importo totale di € 8.517.734,10, per la definizione di tutte le riserve, comprese quelle di carattere tecnico-contabile;

CHE con nota 26/5/2017 prot. n° 4092 l'A.T.I. appaltatrice respingeva la proposta della Commissione ritenendola inidonea a ristorare adeguatamente i maggiori oneri e danni sopportati dall'Impresa a causa delle circostanze esposte nelle riserve;

CHE, a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo bonario, in data 25/7/2017 l'A.T.I. avviava un giudizio civile davanti al competente Tribunale di Palermo per il riconoscimento in sede giudiziale della fondatezza delle n° 56 riserve già esaminate dalla Commissione di accordo bonario e la conseguente condanna del Consorzio appaltante all'integrale pagamento delle somme ivi reclamate;



CHE, per effetto del tempo frattanto trascorso rispetto alla data di riferimento del procedimento di accordo bonario, nella domanda giudiziale (Tribunale di Palermo, r.g. n. 13703/17) le riserve – la cui quantificazione era suscettibile di aggiornamento in funzione del tempo trascorso – venivano peraltro quantificate in base agli aggiornamenti iscritti nel SAL n° 11 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 9/5/2017, comportando una richiesta di liquidazione giudiziale per tali riserve, come sopra aggiornate, per un importo totale di € 197.062.659,42;

CHE per contrastare la predetta domanda giudiziale, contenuta nell'atto di citazione notificato il 25/7/2017, questo Consorzio si costituiva contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve; nonché, in via cautelativa, e per l'ipotesi in cui all'esito del giudizio il Consorzio fosse stato condannato al risarcimento di maggiori oneri e danni riferibili a carenze del progettista o della direzione dei lavori, veniva dal Consorzio chiamata in garanzia la società Technital che aveva curato la redazione del progetto appaltato;

CHE la Technital si costituiva in giudizio e, a sua volta, chiamava in causa la Compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A.;

CHE l'incoato giudizio trovasi attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Palermo (n° 13703/2017 R.G.) e che, all'udienza 27/11/2018, intercorrendo tra le parti informali interlocuzioni volte alla verifica della possibilità di transigere la lite, veniva disposto un rinvio al 18/2/2019, fatti salvi i diritti di prima udienza;

CHE – medio tempore – l'A.T.I. appaltatrice richiedeva ed otteneva da questo Consorzio l'avvio di un tavolo di trattativa finalizzato al raggiungimento di un'intesa transattiva ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006 idonea a definire l'avviata controversia giudiziale;

CHE, nelle more delle trattative, in data 8/1/2018 l'Impresa mandataria Condotte presentava al al Tribunale di Roma istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della legge fallimentare;

CHE l'impresa mandataria Condotte manifestava la propria indisponibilità a proseguire nell'esecuzione dell'appalto e concordava con la mandante Cosedil il recesso dall'Associazione Temporanea e la prosecuzione dell'appalto da parte della sola Impresa Cosedil, in possesso dei necessari requisiti;

CHE, pertanto, le imprese costituenti l'Associazione Temporanea, in data 11/6/2018, sottoscrivevano una scrittura privata disciplinante il recesso di Condotte dall'ATI e la prosecuzione dell'appalto da parte della sola mandante Cosedil; scrittura rimasta tuttavia priva di efficacia;

CHE, anche in conseguenza di tale accordo, la società consortile operativa Cosige, costituita per l'esecuzione unitaria dell'appalto, ha unilateralmente interrotto ogni attività presso il cantiere e ha presentato anch'essa domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di Roma;

CHE la situazione di stallo, come sopra verificatasi, ha condotto al fermo dei lavori ed alla inottemperanza, da parte dell'A.T.I. appaltatrice, agli ordini di servizio, comportando l'avvio, da parte di questo Consorzio, del procedimento di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento;

CHE la Cosedil, al fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento, con propria nota 22/6/2018 n° 390/18, comunicava di volere proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nell'ambito della quota di sua competenza;



CHE, pertanto, l'avviato procedimento di risoluzione veniva sospeso;

CHE venivano, intanto, avviate trattative, tra le imprese Associate, al fine di individuare una soluzione transattiva tale da soddisfare le esigenze di ciascuna delle parti e la tutela dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'opera pubblica, con importanti ricadute occupazionali e d'indotto per l'intero territorio;


CHE, all'esito di tali trattative, le imprese associate sottoscrivevano, in data 25 ottobre 2018, una scrittura privata tendente al recesso di Condotte dalla compagine dell'A.T.I. appaltatrice; scrittura privata che prevedeva, fra l'altro, la gestione esclusiva da parte della Cosedil delle riserve oggetto di contenzioso – la cui efficacia veniva subordinata all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e che veniva, inoltre, sottoscritta anche dal CAS al solo fine di prendere atto del subentro di Cosedil nell'esecuzione dell'appalto, da formalizzare mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto;

CHE la Direzione Generale del MISE autorizzava formalmente – e rendeva pertanto efficace – la scrittura privata di recesso 25/10/2018;

CHE, a seguito di convenzione 5/10/2018, questo Consorzio aveva incaricato una commissione tecnica per l'effettuazione di un aggiornamento all'attualità del parere già espresso dalla commissione di accordo bonario, integrando lo stesso con le voci non esaminate da quella commissione e facendosi, altresì, carico di esaminare tutte le altre riserve iscritte sino al 12° S.a.l. (l'ultimo redatto alla data odierna), tenuto conto che l'interesse pubblico alla sottoscrizione di un'eventuale transazione rimaneva e sarebbe rimasto legato, per un verso, alla ripresa dei lavori secondo un cronoprogramma vincolante da allegare all'atto aggiuntivo; per altro verso, alla definizione di ogni eventuale ulteriore (rispetto alle riserve nn° 1-56) pretesa dell'appaltatore;

CHE le risultanze di detta Commissione all'uopo istituita venivano rese note a Cosedil S.p.A., la quale esprimeva in merito le proprie osservazioni di carattere tecnico e contabile, che venivano discusse anche nella riunione tenutasi in data 4/1/2019;

CHE è oggi, pertanto, possibile pervenire alle intese transattive riportate nello schema di atto che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale in relazione alle quali è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 239 del D. Lgs. 163/2006;



CHE Cosedil S.p.A. risulta essere pienamente legittimata alla sottoscrizione del proposto atto transattivo, giusta scrittura privata 25/10/2018 intercorsa con la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in a.s., acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 27/11/2018 (prot. n° 0404996), della quale lo stesso Ministero ha autorizzato il perfezionamento;

CHE lo schema di atto transattivo in parola riporta, a saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa contenuta nelle riserve dalla n° 1 alla n° 56 iscritte nel registro di contabilità e trattate nel procedimento di accordo bonario alla data di riferimento del SAL n° 6 (9 aprile 2016), nonché negli aggiornamenti delle riserve alla data di riferimento del SAL n° 11 (9 maggio 2017) – riportati nell'atto di citazione 25/7/2017 per un importo complessivo pari ad euro 197.062.659,42 –, nonché nelle ulteriori riserve iscritte e aggiornate alla data del 12° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 29/9/2017, e dunque in relazione ad ogni fatto e/o atto, anche omissivo, verificatosi sino alla data odierna, sia stato o meno già dedotto con rituale riserva, l'offerta, da parte di questo Consorzio, alla Cosedil S.p.A., che con la sottoscrizione dell'atto accetta, l'importo forfetario ed omnicomprensivo di euro 18.900.000,00 (diciottomilioninovecentomila/00), oltre I.V.A. come per legge;

CHE il citato schema di atto transattivo prevede, altresì, il programma di corresponsione delle somme transatte, che andranno liquidate e pagate da questo Consorzio in quota parte (meglio descritta nello stipulando atto transattivo) al concordato preventivo di Cosige s.c.a.r.l. in liquidazione, nella qualità di cessionario del credito, nonché, per la restante quota parte con le frazioni e le modalità previste nel medesimo atto transattivo in sottoscrizione;

CHE, come previsto nello schema di atto transattivo, e con la sottoscrizione dello stesso, le parti dichiareranno di avere definito in via transattiva tutte le controversie fra esse esistenti e derivanti dalle riserve reclamate dall'A.T.I. appaltatrice con l'atto di citazione 25/7/2017, nonché dalle successive riserve iscritte ed aggiornate sino al SAL n° 12 per lavori a tutto il 29/9/2017 e che, per effetto della definizione transattiva, il giudizio attualmente pendente davanti al Tribunale di Palermo verrà fatto estinguere per abbandono ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti C.A.S., Condotte, Cosedil;

CHE, anche in ordine agli obblighi che graveranno sul CAS in forza della transazione oggetto del presente atto deliberativo, sono fatti salvi i diritti dei terzi, anche conseguenti a sopravvenienze;

CHE i difensori di tutte le parti in causa oggetto dell'atto transattivo, nonché della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., rilasceranno specifiche dichiarazioni di rinuncia al beneficio della solidarietà professionale stabilito dall'art. 13, comma 8 della legge professionale forense;

RITENUTO che, in considerazione di quanto sin qui esposto, nonché della necessaria rimodulazione degli obblighi e delle scadenze contenute nell'originario contratto di appalto 17/4/2014, si rende necessario procedere alla stipula di apposito "atto aggiuntivo" tra questo Consorzio e Cosedil S.p.A., alla cui efficacia è condizionata l'efficacia del sottoscrivendo atto transattivo oggetto del presente atto deliberativo;

RITENUTO di dovere demandare alle competenze gestionali del Dirigente Generale:

- a) la sottoscrizione dell'"atto aggiuntivo" al contratto di appalto 17/4/2017;
- b) la predisposizione ed emanazione di tutti gli atti propedeutici, prodromici e conseguenti ai fini della piena attuazione di quanto sarà convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell'atto transattivo, ivi compresi gli atti di impegno a carico del bilancio di questo Consorzio delle somme occorrenti per la definizione degli stipulandi accordi transattivi in parola.

Tanto premesso e

VISTA la vigente Convenzione 27/11/2000 intercorrente tra ANAS (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

si propone che il Consiglio Direttivo

d e l i b e r i

PRENDERE ATTO delle premesse contenute in parte motiva della presente proposta di deliberazione.

AUTORIZZARE il Presidente e legale Rappresentante *pro tempore* del Consorzio per le Autostrade Siciliane, alle condizioni di cui alla presente delibera, alla sottoscrizione dell'atto transattivo il cui schema viene allegato al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale.


DEMANDARE alle competenze gestionali del Dirigente Generale:

- a) la sottoscrizione dell'“atto aggiuntivo” al contratto di appalto 17/4/2017;
- b) la predisposizione ed emanazione di tutti gli atti propedeutici, prodromici e conseguenti ai fini della piena attuazione di quanto sarà convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell'atto transattivo, ivi compresi gli atti di impegno a carico del bilancio di questo Consorzio delle somme occorrenti per la definizione degli stipulandi accordi transattivi in parola.

TRASMETTERE il presente atto al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

TRASMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTO di condividere e far proprie le premesse ed i contenuti esposti nella parte motiva della superiore proposta.

VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento:

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

in ordine alla proposta di deliberazione relativa ad: *“Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”, Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela – Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006”*, esprime parere FAVOREVOLE.


La presente deliberazione non prevede, in atto, oneri a carico del Bilancio di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Il Responsabile
(Dott.ssa Caterina Lombardo)

Il Dirigente Generale

in ordine alla proposta di deliberazione relativa a: *“Lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del Lotto unico funzionale 6+7 e 8 “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”, Il Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela – Autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 163/2006”*, esprime, in linea tecnica, parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Ing. Salvatore Minaldi)



VISTA la vigente Convenzione 27/11/2000 intercorrente tra ANAS (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO delle premesse contenute in parte motiva della presente deliberazione.

AUTORIZZARE il Presidente e legale Rappresentante pro tempore del Consorzio per le Autostrade Siciliane alla sottoscrizione dell'atto transattivo il cui schema viene allegato al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale.


DEMANDARE alle competenze gestionali del Dirigente Generale:

- a) la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto 17/4/2017;
- b) la predisposizione ed emanazione di tutti gli atti propedeutici, prodromici e conseguenti ai fini della piena attuazione di quanto sarà convenuto tra le parti con la sottoscrizione dell'atto transattivo, ivi compresi gli atti di impegno a carico del bilancio di questo Consorzio delle somme occorrenti per la definizione degli stipulandi accordi transattivi in parola.


TRASMETTERE il presente atto al competente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

TRASMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori.

Il Segretario
(Ing. Salvatore Minaudi)



Il Presidente
(Dott.ssa Alessia Trombino)



ACCORDO TRANSATTIVO

ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 163/2006

tra

- la **Cosedil s.p.a.**, con sede in Roma, Piazza della Marina n. 1, partita Iva 00512340878, in persona del legale rappresentante


e

il **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, con sede in Messina, Contrada Scoppo, codice fiscale 01962420830, in persona del legale rappresentante
(di seguito per brevità CAS).

* * *

Premesso che:

- all'esito di gara comunitaria, il CAS, con provvedimento in data 11 aprile 2014, ha aggiudicato all'associazione temporanea di imprese composta dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a. (di seguito per brevità Condotte) nella qualità di capogruppo mandataria e Cosedil s.p.a., nella qualità di mandante, i lavori di esecuzione delle opere e forniture necessarie per la costruzione del lotto unico funzionale 6+7 e 8 "Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica" II Tronco dell'Autostrada Siracusa-Gela, per un importo al netto del ribasso d'asta di euro 215.660.900,97, comprensivo degli oneri della sicurezza per l'importo di euro 7.826.110,67;
- i relativi lavori sono stati formalmente consegnati in via d'urgenza in data 4 giugno 2014;
- il contratto di appalto è stato quindi stipulato in data 17 luglio 2014;
- per l'esecuzione unitaria dei lavori le imprese facenti parte dell'associazione temporanea aggiudicataria dell'appalto hanno costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010, la società consortile operativa CO.SI.GE. s.c. a r.l. (di seguito per brevità Cosige);
- per effetto di una serie di circostanze impeditive, rallentamenti, sospensioni, maggiori oneri sostenuti e altre contestazioni emerse nel corso dei lavori l'A.T.I. appaltatrice ha iscritto nel registro di contabilità dell'appalto, sino allo stato di



avanzamento lavori (SAL) n. 6, concernente i lavori eseguiti a tutto il 9 aprile 2016, n. 56 riserve (delle quali la n. 34 è stata rinunciata) per un importo complessivo delle richieste economiche pari ad euro 157.372.927,88;

- poiché l'importo delle riserve iscritte in contabilità superava la soglia percentuale prevista dalla legge per l'attivazione del procedimento di accordo bonario disciplinato dall'art. 240 del d.lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con nota del 2 agosto 2016 prot. n. 19150, ha aderito alla richiesta di attivazione del suddetto procedimento, presentata dall'A.T.I. appaltatrice con nota del 19 maggio 2016 prot. n. 5163, disponendo la costituzione della commissione prevista dalla legge per la formulazione della proposta di accordo bonario;

- la Commissione si è costituita in data 2 gennaio 2017 e ha completato la propria attività in data 26 aprile 2017, trasmettendo al RUP e all'A.T.I. appaltatrice la proposta motivata di accordo bonario per la definizione transattiva delle menzionate riserve iscritte sino alla data di riferimento del SAL n. 6 (9 aprile 2016);

- in tale proposta la Commissione costituita, pur riconoscendo in linea generale la fondatezza di alcune riserve concernenti i ritardi nell'esecuzione dei lavori, ha liquidato solo in parte i relativi risarcimenti da definire in via transattiva, assumendo, tra l'altro, la mancanza di idonea documentazione ai fini dell'esame di alcune voci;

- per effetto di tale liquidazione parziale, l'importo indicato nella proposta per la definizione di tutte le riserve, comprese quelle di carattere tecnico-contabile, assomma ad euro 8.517.734,10;

- con nota del 26 maggio 2017 prot. n. 4092 l'A.T.I. appaltatrice ha respinto la suddetta proposta in quanto ritenuta inidonea a ristorare adeguatamente i maggiori oneri e danni sopportati dall'Impresa a causa delle circostanze esposte nelle riserve;

- in particolare, nella predetta nota l'A.T.I. appaltatrice ha fra l'altro evidenziato che la proposta ha omesso la liquidazione di talune importanti voci di danno, pertinenti all'improduttivo esborso dei costi per il mantenimento della manodopera, dei macchinari e mezzi d'opera, per l'assenza di specifici accertamenti che la legge impone

esclusivamente a carico della stazione appaltante e nonostante la presenza di tali maggiori costi fosse desumibile dalla documentazione dell'Impresa;

- a fronte del mancato raggiungimento dell'accordo bonario, l'A.T.I. appaltatrice si è vista quindi costretta ad avviare, in data 25 luglio 2017, un giudizio civile davanti al competente Tribunale di Palermo per il riconoscimento in sede giudiziale della fondatezza delle n. 56 riserve già esaminate dalla Commissione di accordo bonario e la conseguente condanna del Consorzio appaltante all'integrale pagamento delle somme ivi reclamate;

- per effetto del tempo frattanto trascorso rispetto alla data di riferimento del procedimento di accordo bonario, nella suddetta domanda giudiziale le riserve la cui quantificazione era suscettibile di aggiornamento in funzione del tempo trascorso sono state peraltro quantificate in base agli aggiornamenti iscritti nel SAL n. 11 per lavori eseguiti a tutto il 9 maggio 2017; conseguentemente, l'importo della domanda giudiziale relativa a tali riserve, aggiornate come sopra indicato, ammonta ad euro 197.062.659,42;

- avverso la predetta domanda giudiziale, contenuta nell'atto di citazione notificato il 25 luglio 2017, il CAS si è costituito con comparsa, contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve; in via cautelativa, e per l'ipotesi in cui all'esito del giudizio il CAS venisse condannato al risarcimento di maggiori oneri e danni riferibili a carenze del progettista o della direzione dei lavori, il CAS ha, altresì, chiamato in garanzia la società Technital che ha curato la redazione del progetto appaltato;

- la Technital si è costituita in giudizio e ha chiamato in causa a sua volta la Compagnia assicurativa Generali Italia s.p.a.;

- il giudizio è attualmente pendente davanti al Tribunale di Palermo con il numero di ruolo generale 13703/2017; all'udienza del 27/11/18 i difensori delle parti, dando atto dell'esistenza di informali interlocuzioni volte alla verifica della possibilità di transigere la lite, hanno ottenuto un rinvio al 18/02/19, salvi i diritti di prima udienza, motivato dalla pendenza di dette trattative;

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.

- in particolare, nel presupposto che gli approfondimenti istruttori e le valutazioni contenute nella proposta di accordo bonario potessero comunque consentire alle parti in causa di addivenire ad una soluzione transattiva idonea a garantire, almeno parzialmente, un contenimento della grave esposizione finanziaria gravante sulla commessa e conseguentemente su tutte le imprese esecutrici e fornitrici interessate alla realizzazione dell'opera, con inevitabile pregiudizio anche dell'interesse pubblico, l'A.T.I. appaltatrice ha richiesto e ottenuto dal CAS l'avvio di un tavolo di trattativa finalizzato al raggiungimento di un'intesa transattiva ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 163/2006 idonea a definire la controversia giudiziale nel frattempo avviata;
- nelle more delle trattative, l'Impresa mandataria Condotte ha presentato in data 8 gennaio 2018 al Tribunale di Roma domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della legge fallimentare;
- anche a fronte di tale sopravvenienza, l'impresa mandataria Condotte ha manifestato la propria indisponibilità a proseguire nell'esecuzione dell'appalto e ha concordato con la mandante Cosedil, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, dell'Anac e del d.lgs. 50/2016, il recesso dall'associazione temporanea e la prosecuzione dell'appalto da parte della sola Impresa Cosedil, che è in possesso dei necessari requisiti;
- le imprese facenti parte dell'associazione temporanea hanno pertanto sottoscritto in data 11 giugno 2018 una scrittura privata disciplinante il recesso di Condotte dall'ATI e la prosecuzione dell'appalto da parte della sola mandante Cosedil, rimasta tuttavia priva di efficacia a seguito del mancato avveramento della condizione sospensiva ivi dedotta (v. *infra*);
- anche in conseguenza di tale accordo, la società consortile operativa Cosige, costituita per l'esecuzione unitaria dell'appalto, ha unilateralmente interrotto ogni attività presso il cantiere e ha presentato anch'essa domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo davanti al Tribunale di Roma;

- la situazione di stallo sopra descritta ha indotto il Responsabile unico del procedimento a richiedere in data 24 maggio 2018 al Direttore dei lavori la predisposizione, ai sensi dell'art. 136 comma 5 del D. Lgs 163/2006, di un verbale onde dare atto degli effetti dell'intimazione impartita dalla Stazione appaltante in precedenza;
- a seguito di formale convocazione dell'Appaltatore, in data 12 giugno 2018 il R.U.P. e il Direttore dei lavori hanno constatato il perdurare del fermo dei lavori e l'inottemperanza agli ordini di servizio;
- la Cosedil, al fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento, ha comunicato con nota prot. n. 72/GV/390_18 del 22 giugno 2018 di voler proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nell'ambito della quota di sua competenza ed ha pertanto sostituito Cosige nella gestione del cantiere;
- il procedimento di risoluzione non è stato definito;
- l'efficacia del recesso di Condotte di cui alla citata scrittura privata dell'11 giugno 2018 era stata subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio committente CAS e degli organi della procedura concorsuale;
- Condotte, tuttavia, non ha presentato il piano concordatario nei termini assegnati ed è stata assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 270/1999; i Commissari straordinari nominati dal Ministro dello sviluppo economico non hanno ritenuto di approvare la precedente scrittura privata di recesso dell'11 giugno 2018 ed hanno pertanto avviato una nuova trattativa con Cosedil per addivenire al recesso a condizioni ritenute più vantaggiose per la procedura;
- in particolare, a partire dal mese di agosto 2018 si sono tenuti fra i commissari straordinari di Condotte, la Cosedil e il CAS numerosi contatti, colloqui ed incontri, sia presso la sede di Condotte che presso la sede romana della Regione Siciliana, al fine di individuare una soluzione transattiva tale da soddisfare le esigenze di ciascuna delle parti e la tutela dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'opera pubblica, con importanti ricadute occupazionali e d'indotto per l'intero territorio, oltre che le finalità dell'Amministrazione Straordinaria;



- all'esito di tali ulteriori trattative, le imprese associate hanno sottoscritto in data 25 ottobre 2018 una nuova scrittura privata avente ad oggetto il recesso di Condotte dalla compagine dell'A.T.I. appaltatrice; tale scrittura privata, la cui efficacia è stata subordinata all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), prevede fra l'altro la gestione esclusiva delle riserve oggetto di contenzioso da parte della Cosedil ed è stata sottoscritta anche dal CAS al solo fine di prendere atto del subentro di Cosedil nell'esecuzione dell'appalto, da formalizzare mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto;
- la predetta scrittura privata prevede, inoltre, che parte delle somme che verranno liquidate in via transattiva dal CAS venga utilizzata per supportare la fattibilità del concordato preventivo della società consortile operativa Cosige;
- successivamente la Direzione Generale del MISE ha formalmente autorizzato la scrittura privata di recesso del 25 ottobre 2018, che è pertanto divenuta efficace;
- nelle more, la Cosedil ha raggiunto con Cosige un accordo transattivo, attualmente in corso di perfezionamento e sottoposto all'autorizzazione del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 161, comma 7, legge fallimentare, che prevede la cessione dei crediti derivanti dalle riserve per un importo complessivo di euro 7.500.000,00 finalizzato al supporto del concordato;
- giusta convenzione del 5 ottobre 2018, il CAS ha incaricato una commissione tecnica di effettuare un aggiornamento all'attualità del parere già espresso dalla commissione di accordo bonario, integrandolo con le voci non esaminate dalla predetta commissione e facendosi, altresì, carico di esaminare tutte le altre riserve iscritte sino al 12° s.a.l. (l'ultimo redatto alla data odierna), tenuto conto che l'interesse pubblico alla sottoscrizione di un'eventuale transazione era ed è legato, per un verso, alla ripresa dei lavori secondo un cronoprogramma vincolante da allegare all'atto aggiuntivo; per un altro, alla definizione di ogni eventuale ulteriore (rispetto alle riserve nn. 1 – 56) pretesa dell'appaltatore;
- anche alla luce di tale parere sono quindi riprese le trattative con la Cosedil, nelle more subentrata come detto nella gestione delle riserve;

- le risultanze del parere sono state quindi rese note alla Cosedil, che ha espresso in merito le proprie osservazioni di carattere tecnico e contabile, discusse anche nella riunione del 4 gennaio 2019;
- è stato pertanto possibile pervenire alle intese transattive di seguito riportate, in relazione alle quali è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 239 del d.lgs. 163/2006;
- Cosedil dichiara di essere pienamente legittimata alla sottoscrizione del presente atto, giusta scrittura privata sottoscritta in data 25/10/18 con la Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in a.s., in persona dei commissari straordinari prof. avv. Giovanni Bruno, alberto Dello Strologo e dott. Matteo Uggetti, acquisita agli atti del Ministero dello Sviluppo Economico in data 27/11/18 (prot. n. 0404996) che ne ha autorizzato il perfezionamento.

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti, come in epigrafe specificate, si conviene e stipula quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo ed assumono ad ogni effetto di legge valore di patto fra le parti.
2. A saldo, stralcio e tacitazione di ogni pretesa contenuta nelle riserve dalla n. 1 alla n. 56 iscritte nel registro di contabilità e trattate nel procedimento di accordo bonario alla data di riferimento del SAL n. 6 (9 aprile 2016), negli aggiornamenti delle riserve alla data di riferimento del SAL n. 11 (9 maggio 2017) così come riportati nell'atto di citazione notificato in data 25 luglio 2017 per un importo complessivo pari ad euro 197.062.659,42, nonché nelle ulteriori riserve iscritte e aggiornate alla data del 12° SAL per lavori eseguiti a tutto il 29 settembre 2017, e dunque in relazione ad ogni fatto e/o atto, anche omissivo, verificatosi sino alla data odierna, sia stato o meno già dedotto con rituale riserva, il CAS offre alla Cosedil, che accetta, l'importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 18.900.000,00 (diciottomilioninovecentomila/00) oltre Iva di legge.
3. L'importo di cui sopra verrà corrisposto con le seguenti modalità:



a) entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ed al fine di consentire l'incremento delle risorse produttive necessarie a garantire la produzione prevista nel nuovo cronoprogramma approvato, il CAS erogherà alla Cosedil l'importo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) oltre Iva di legge;

b) entro il 28 febbraio 2019 il CAS erogherà l'ulteriore importo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre Iva di legge finalizzato al supporto del concordato della società consortile operativa Cosige. Con la sottoscrizione del presente accordo Cosedil autorizza il CAS a procedere al pagamento diretto della predetta somma al concordato preventivo di Cosige s.c. a r.l. in liquidazione, nella sua qualità di cessionario del credito, con le modalità che verranno successivamente indicate;

c) entro il 15 marzo 2019 il CAS erogherà a Cosedil, con le medesime finalità di cui al precedente punto a), un ulteriore importo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre Iva di legge;

d) le restanti somme finalizzate al supporto del concordato di Cosige, pari ad euro 6,5 milioni, verranno erogate con le seguenti modalità:

- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre Iva di legge entro il 30 giugno 2019;
- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre Iva di legge entro il 31 gennaio 2020;
- euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre Iva di legge entro il 31 marzo 2020;
- euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00) oltre Iva di legge entro il 31 maggio 2020;
- euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00) oltre Iva di legge entro il 31 luglio 2020.

Con la sottoscrizione del presente accordo Cosedil autorizza il CAS a procedere al pagamento diretto delle predette somme al concordato preventivo di Cosige s.c. a r.l. in liquidazione, nella qualità di cessionario del credito, con le modalità che verranno successivamente indicate;

e) la residua somma di euro 5,4 milioni verrà erogata alla Cosedil in sei rate di euro 900.000,00 (novecentomila) oltre Iva di legge in occasione del pagamento dei prossimi sei SAL ed a condizione che l'Impresa, restando in continuità operativa, realizzi i lavori

del lotto funzionale secondo il nuovo cronoprogramma approvato dalle parti ed allegato all'atto aggiuntivo per farne parte integrante e sostanziale. In caso di ritardo rispetto al suddetto cronoprogramma, l'erogazione di ciascuna rata verrà effettuata soltanto dopo il recupero del ritardo, certificato dalla Direzione lavori, fatta comunque salva la facoltà di proroga dei tempi da parte del CAS in presenza di fattori di ritardo oggettivi e non riferibili alla diretta responsabilità della Cosedil.

4. Nel caso in cui il CAS sia tenuto a versare in favore della Emilia Romagna Factoring S.p.A. – in virtù di provvedimento giudiziale esecutivo – somme derivanti dalla cessione di credito stipulata fra la stessa società Emilia Romagna Factoring e la Cosedil, tali somme verranno detratte dall'importo di cui ai superiori punti 2 e 3 in misura non superiore al debito di Cosedil, corrispondente alle anticipazioni effettivamente erogate in favore di Cosedil da Emilia Romagna Factoring S.p.A., pari ad euro 1.934.261,41, e agli oneri accessori strettamente pertinenti a tali anticipazioni, quantificati, come da estratto contabile alla data del 31.12.2018, in euro 1.986.434,81. La presente clausola si intenderà definitivamente risolta e priva di efficacia in caso di ricezione, da parte del CAS, di opportuni atti con i quali Emilia Romagna Factoring S.p.A. dichiara l'intervenuta definizione del debito di Cosedil sopra descritto, con ciò dichiarando, altresì, di nulla avere a pretendere verso il CAS in relazione alla posizione debitoria della Cosedil S.p.A..



5. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di avere definito in via transattiva tutte le controversie fra esse esistenti e derivanti dalle riserve reclamate dall'A.T.I. appaltatrice con l'atto di citazione del 25 luglio 2017, nonché dalle successive riserve iscritte ed aggiornate sino al SAL n. 12 per lavori a tutto il 29 settembre 2017.

Per effetto di tale definizione transattiva, il giudizio attualmente pendente davanti al Tribunale di Palermo verrà fatto estinguere per abbandono ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti CAS, Condotte, Cosedil. Il CAS e la Cosedil si attiveranno per concordare anche con le altre parti chiamate in

causa ed intervenute nel processo l'estinzione del giudizio per abbandono con compensazione delle spese di lite.

I difensori di tutte le parti in causa oggetto del presente atto, nonché della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., rilasceranno specifiche dichiarazioni di rinuncia al beneficio della solidarietà professionale stabilito dall'art. 13, comma 8 della legge professionale forense.

6. L'efficacia del presente contratto è condizionata all'efficacia dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto che in pari data alla presente viene sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in _____, li _____.

Consorzio per le Autostrade Siciliane

Cosedil s.p.a.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top, followed by a large 'X' shape at the bottom.